



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

POLIZIA LOCALE

ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 114 DEL 05/06/2026

OGGETTO: ORDINANZA DI ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI FERMATA RISERVATO AI MEZZI DI VERITAS S.P.A. ADDETTI ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (R.S.U.) SULL'ISOLA DI TRAFFICO A RASO POSTA TRA VIA MODUGNO E VIALE DEL BERSAGLIERE.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Premesso che via Modugno è strada a carreggiata singola e a doppio senso di circolazione, classificata come Locale Urbana (F) ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e ricompresa nella delimitazione del centro abitato, ai sensi dell'art. 4 del citato D.lgs. 285/92, con la Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 12/02/2019;

Vista la richiesta formale presentata dal Dott. Daniele Cuman, per conto dello studio tecnico Engineering S.r.l. con sede in Eraclea (VE), finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione per la riserva di uno spazio di sosta/fermata a servizio della futura isola ecologica condominiale da realizzarsi nella parte terminale di Via Modugno, in prossimità dell'intersezione con Viale del Bersagliere;

Preso atto che la società VERITAS S.p.A., gestore del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, ha condizionato il proprio parere favorevole alla realizzazione della suddetta isola ecologica alla garanzia di poter usufruire in sicurezza di uno spazio idoneo alla movimentazione e allo svuotamento dei cassonetti;

Visto l'esito del sopralluogo effettuato in data 03/06/2026 dal personale esterno del corpo di Polizia Locale, incaricato di verificare lo stato di fatto dell'area interessata dall'intervento e la conformità dello spazio proposto per l'arresto dei mezzi di raccolta;

Constato che dall'accertamento d'ufficio è stato valutato che nulla osta all'utilizzo allo scopo dell'isola di traffico a raso attualmente esistente nella zona d'intersezione citata, in quanto compatibile con le esigenze di sicurezza stradale e di fluidità del traffico, nonché conforme alle facoltà già parzialmente previste dall'art. 158 del C.d.S. per i mezzi d'opera e di soccorso;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla regolamentazione della circolazione e della sosta nel tratto interessato, mediante l'adozione di idoneo provvedimento e la posa della relativa segnaletica verticale e orizzontale, a tutela della sicurezza pubblica e per agevolare il servizio di pubblico interesse svolto dal gestore della raccolta rifiuti;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 37, 38, 158 e 159 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni, nonché le norme del relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495);

O R D I N A

1. Nell'area d'intersezione posta sulla parte terminale di **Via Modugno**, in prossimità del confine con **Viale del Bersagliere**, in corrispondenza dell'isola di traffico a raso esistente (delimitata da segnaletica orizzontale), è istituito il **divieto di sosta permanente (0-24) con rimozione a spese degli inadempienti** per tutte le categorie di veicoli, **ad eccezione dei soli mezzi d'opera della ditta Veritas S.p.A.** destinati alla raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani (R.S.U.), ai quali è consentita la fermata per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle operazioni di servizio.
2. La ditta richiedente (o il soggetto attuatore dell'isola ecologica) è incaricata e autorizzata alla fornitura e alla posa in opera della prescritta segnaletica stradale conforme alle planimetrie allegata all'istanza, e in particolare la **segnaletica verticale** di "Divieto di Sosta" (Fig. II 74 Art. 120) integrato da pannello con dicitura "eccetto mezzi Veritas S.p.A. addetti alla raccolta R.S.U." e pannello integrativo di "Rimozione Coatta" (Fig. II 6/m).

3. La presente ordinanza diventerà esecutiva all'atto della materiale installazione della segnaletica prevista.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 4 legge n. 241/1990 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso ex d.lgs. n. 104/2010 e ss.mm. al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ex d.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm. entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

All'area Tecnica di questa Amministrazione l'incarico di attuare il presente provvedimento disponendo installazione della prescritta segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 285/92, D.P.R. 495/92 e norme ad essi correlate.

È sospesa, per il periodo sopra menzionato, ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza che potrà comunque essere integrata e/o modificata a seguito eventuali modifiche del programma.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30/04/1992, n. 285 di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO
Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.